Progetto di risoluzione del Consiglio relativo alle azioni per combattere la disoccupazione femminile

COM(84) 74 def.

(Presentato dalla Commissione al Consiglio il 22 febbraio 1984)

(84/C 65/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce le Comunità europee,

visto il progetto di risoluzione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nell'intento di promuovere la parità delle possibilità per le donne, al livello della Comunità sono state avviate varie azioni, in particolare l'adozione da parte del Consiglio delle direttive 75/117/CEE (1), 76/207/CEE (2) e 79/7/CEE (3), relative alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne;

considerando che nella risoluzione del 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne (4), il Consiglio pone in rilievo tra l'altro la necessità d'intensificare, in un periodo di crisi economica, l'azione intrapresa ai livelli comunitario e nazionale, attuando misure positive che consentano di tradurre in realtà tale parità di possibilità;

considerando che nelle risoluzioni rispettivamente dell'11 luglio 1983 (5) sulla formazione professionale negli anni '80, del 2 giugno 1983 (6) sulla formazione professionale e le nuove tecnologie, del 23 gennaio 1984 (7) sulla promozione dell'occupazione dei giovani, il Consiglio ha previsto azioni specifiche a favore delle donne;

considerando che il Parlamento europeo ha insistito a varie riprese sulla necessità di sviluppare provvedimenti comunitari di lotta contro la disoccupazione femminile;

considerando che il tasso di disoccupazione femminile, molto più elevato di quello maschile, è fonte di preoccupazioni crescenti e richiede l'adozioni di provvedimenti atti a ridurlo ed a contribuire al miglioramento della situazione delle disoccupate;

considerando che la riduzione progressiva del tasso di disoccupazione femminile deve inserirsi nella riduzione generale della disoccupazione;

considerando che la disoccupazione femminile presenta inoltre caratteristiche specifiche, che richiedono provvedimenti adeguati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Esso prende atto della comunicazione della Commissione sulla disoccupazione femminile nella Comunità (8) e s'impegna ad attuare le azioni ivi proposte;

2. Esso pone in rilievo i principi sui quali devono fondarsi i provvedimenti da adottare al riguardo, e cioè:

 — pari diritto delle donne e degli uomini al lavoro e all'autonomia economica, qualunque sia la situazione economica;

 — offerta di pari possibilità alle donne e agli uomini, in particolare sul mercato del lavoro, nell'ambito dei provvedimenti intesi a stimolare la ripresa economica e la promozione dell'occupazione;

 — sviluppo di azioni positive intese a correggere le disparità di fatto, e quindi a migliorare le prospettive di lavoro delle donne ed a promuovere il carattere misto del lavoro.

3. Esso ritiene che si debbano porre in atto i seguenti orientamenti di azione, come contributo alla lotta contro la disoccupazione femminile:

3.1. Riguardo alla creazione di posti di lavoro e alle assunzioni:

 — i provvedimenti intesi a stimolare l'assunzione di manodopera supplementare, in particolare

(1) GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.
(2) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.
(3) GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.
(4) GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 3.
(5) GU n. C 193 del 20. 7. 1983, pag. 2.
(6) GU n. C 166 del 25. 6. 1983, pag. 1.
(7) GU n. C 29 del 4. 2. 1984, pag. 1.

(8) COM(83) 653 def.

dei giovani, devono comportare azioni positive a favore della giovani, tra l'altro per facilitare il loro accesso a posti di lavoro non tradizionali;

— i premi all'assunzione dovrebbero essere selettivi e incentrarsi sulle persone che maggiormente ne necessitano, tra cui numerose sono le donne;

— si devono adottare adeguati provvedimenti per promuovere una partecipazione più equilibrata delle donne nei settori d'avanguardia in particolare quelli a tecnologia elevata;

— il settore pubblico deve adoperarsi in modo particolare per promuovere la parità delle possibilità per il proprio personale, dando così l'esempio (1) in special modo nei settori che sviluppano nuove tecnologie d'informazione;

— ogni iniziativa intesa a ridurre e a ristrutturare la durata del lavoro (2) dovrà contribuire in maniera positiva a promuovere la parità delle possibilità nel settore dell'occupazione, soprattutto permettendo una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro;

— lo sviluppo del lavoro volontario a tempo parziale (3) deve essere concepito in modo da non sfociare in un rafforzamento della segregazione del mercato del lavoro femminile;

— i provvedimenti intesi a favorire ed a stimolare lo sviluppo delle iniziative locali in materia di occupazione (4), nell'offrire prospettive interessanti di lavoro per le donne e nel contribuire a migliorarne le condizioni di lavoro, devono garantire loro parità di accesso alle agevolazioni finanziarie e di altro tipo offerte per la creazione d'imprese.

3.2. Nel settore dell'istruzione e dell'orientamento professionali, si dovranno intensificare le azioni per:

— sviluppare un'azione sistematica intesa a diversificare le scelte professionali delle donne, per farle partecipare in modo più equo ai settori in espansione e d'avanguardia;

— rafforzare le azioni intese a rispondere alle esigenze delle lavoratrici particolarmente colpite dalle ristrutturazioni e dalle innovazioni industriali, delle disoccupate e delle donne che desiderano tornare a lavorare, e ciò per assicurare una migliore idoneità delle loro qualifiche;

— assicurare una partecipazione più equilibrata di uomini e di donne nei principali programmi di formazione, in particolare in quelli connessi con l'introduzione delle nuove tecnologie.

3.3. Si dovranno prendere provvedimenti perché i servizi di collocamento, di orientamento e di consulenza dispongano di un organico qualificato ed in numero sufficiente per offrire un servizio più personalizzato e una maggiore perizia per quanto riguarda i problemi particolari delle disoccupate, soprattutto grazie alla presenza di persone che svolgano una funzione specifica di stimolo e di assistenza continua in tale settore.

3.4. La raccolta dei dati relativi alla situazione delle donne sul mercato del lavoro deve essere nettamente migliorata, per essere in grado di seguire i progressi nell'eliminazione della segregazione sul lavoro e d'individuare con maggiore precisione le tendenze della disoccupazione femminile.

4. Il Consiglio insiste sul valore da esso attribuito al contributo positivo del Fondo sociale europeo per attuare questi orientamenti di azione.

5. Il Consiglio ritiene che i principi e gli orientamenti sopra indicati debbano essere incorporati nell'azione intrapresa a tutti i livelli, dai pubblici poteri e dalle parti sociali.

6. Il Consiglio pone in rilievo l'importanza delle misure d'accompagnamento, in particolare per quanto riguarda l'infrastruttura sociale, e di tutti i provvedimenti intesi a favorire una maggiore ripartizione delle responsabilità familiari e professionali; esso invita gli Stati membri ad adottare i provvedimenti ed a sviluppare le azioni adeguate al riguardo.

7. Il Consiglio invita gli Stati membri a sviluppare sollecitamente campagne d'informazione intese a stimolare la necessaria evoluzione delle mentalità che permetta di favorire una migliore parità delle possibilità sul lavoro.

(1) In conformità della risoluzione del Consiglio del 12 luglio 1982 sulla promozione della parità delle possibilità per le donne.
(2) COM(83) 543 def.
(3) COM(81) 775, modificato dal COM(82) 830 del 17 dicembre 1982.
(4) COM(83) 662.

8. Il Consiglio pone in rilievo l'importanza da esso attribuita ad una sollecita adozione della proposta di direttiva presentata dalla Commissione, nel contesto del nuovo Programma d'azione per la parità delle possibilità, sui congedi parentali e congedi per motivi familiari.

9. Il Consiglio invita gli Stati membri a trasmettere alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio di ogni anno, tutte le necessarie informazioni sull'attuazione delle azioni e dei provvedimenti previsti nella presente risoluzione.

Esso invita gli Stati membri a trasmettergli relazioni periodiche basate su tali informazioni, così da poter delineare, non oltre i tre anni successivi all'adozione della presente risoluzione, un bilancio dei progressi compiuti.